



**COMUNE DI
MONTEGIORGIO**
Provincia di FERMO

**REGOLAMENTO PER IL CONDONO DELLE VIOLAZIONI IN
MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2010

SOMMARIO

| | |
|---|----------|
| Art. 1 | 3 |
| Oggetto del regolamento | 3 |
| Art. 2 | 3 |
| Soggetti ammessi alla definizione agevolata | 3 |
| Art. 3 | 3 |
| Modalità e termini per la presentazione delle domande di “condono” e per il versamento..... | 3 |
| Art. 4 | 4 |
| Rigetto delle istanze | 4 |
| Art. 5 | 4 |
| Esclusione del rimborso | 4 |
| Art. 6 | 4 |
| Responsabile del procedimento | 4 |
| Art. 7 | 5 |
| Entrata in vigore | 5 |

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento vengono disciplinate le modalità per la definizione dei rapporti tributari, in materia di Tassa sui rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 13 della Legge 27/12/2002 n. 289 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, in materia di tributi locali.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali il Comune è decaduto dal potere di accertamento.
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo stesso.
4. Sono, inoltre, escluse dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14/04/1910 n. 639.

Art. 2

Soggetti ammessi alla definizione agevolata

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in quanto occupanti locali a qualsiasi uso detenuti, che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. 507/93 ovvero che hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e che non abbiano versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 mediante il versamento di una somma pari alla sola tassa ed alle addizionali, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione delle domande di "condono" e per il versamento

1. Ai fini del precedente art. 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente apposita istanza, su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si chiede la definizione ed il pagamento di tutti i rapporti tributari in materia di Tarsu relativi alle annualità ivi indicate, entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, a pena di inammissibilità.
2. In ogni caso, nell'evenienza di mancato ricevimento dell'avviso di accertamento, i soggetti interessati possono, comunque, presentare al Comune apposita istanza di definizione agevolata della tassa, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Ente. Potranno essere "condonati", annualmente, mediante domanda da presentarsi

entro il 30 settembre, anche i soli periodi d'imposta oggetto di accertamento da parte dal Comune nell'anno in cui verrà inoltrata la richiesta di definizione agevolata.

3. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria, o dei documenti integrativi, da parte degli interessati, l'Ufficio liquida il tributo dovuto sulla base dei dati e degli elementi dichiarati, dandone comunicazione ai contribuenti ed assegna, al massimo, ulteriori 60 giorni per l'effettuazione del pagamento.
4. È prevista la possibilità di rateizzazione, per importi riferiti al singolo anno d'imposta, secondo quanto previsto nel regolamento generale delle entrate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la definizione si perfeziona soltanto con il versamento dell'ultima rata mentre, il mancato pagamento di una rata, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione ed il recupero dell'intero debito d'imposta.
6. Il mancato pagamento del debito risultante dalla sanatoria preclude la possibilità della definizione agevolata, con il recupero integrale da parte del Comune delle somme dovute per tributo, sanzioni ed interessi.

Art. 4

Rigetto delle istanze

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. 5

Esclusione del rimborso

1. Nella ipotesi di cui al precedente art. 3, commi 1 e 2, non si dà luogo al rimborso dei tributi, delle sanzioni e degli interessi integralmente versati, anche in presenza dei requisiti per la definizione agevolata.

Art. 6

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, che prende avvio con la presentazione delle domande di definizione, è il funzionario responsabile del tributo, nominato ai sensi di legge.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.